



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

DECRETO DIRETTORIALE

n. 11 del 22 ottobre 2012

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla Legge 3 maggio 1955, n. 407;

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. medesimo;

VISTO il D.M. 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Territoriale (già Provinciale) del Lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

VISTO il D.M. 3 dicembre 1999 in materia di imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato dal D.M. 6 giugno 2008;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del DPR n. 342/1994;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 26 gennaio 2011;

VISTI i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Macerata n. 7 dell'11 giugno 2009 e n. 6 del 22 luglio 2011;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

PRESO ATTO che per “facchinaggio” si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999, come modificata dal D.M. 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;

RITENUTA la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, sulla base delle osservazioni manifestate da alcune delle Organizzazioni sindacali del settore;

SENTITE le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo, nella apposita riunione tenutasi in data 9 ottobre 2012;

CONSIDERATI i valori determinati sul territorio marchigiano nelle altre realtà provinciali e gli effetti del vigente tariffario;

CONSIDERATI i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni a seguito del rinnovo del 26 gennaio 2011 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall’articolo 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci;

CONSIDERATO il permanere degli effetti della grave crisi economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del settore che come crisi congiunturale, e del loro impatto sulle aziende del territorio provinciale maceratese;

DECRETA

Articolo 1.

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall’articolo 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo articolo 3.

Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, oltre a quanto espressamente previsto dall’articolo 4.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Articolo 2.

Lavori in economia e voci non contemplate

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura pari a euro 19 per ciascuna ora, di cui euro 0,474 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività, rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosità in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere euro 9,50 per ciascuna ora.

Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti simili o comunque con maggiore affinità.

Articolo 3.

Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 50%.

In caso di lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) la tariffa verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle operazioni verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 60%.

In caso di impiego di mezzi meccanici messi a disposizione dal committente la tariffa delle singole operazioni deve essere concordata di volta in volta fra le parti con una riduzione della stessa in una misura compresa fra il minimo del 10% e il massimo del 30%.

Per le attività di insaccatura, legatura e travasatura da sacco a sacco la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

Per le attività di paleggiatura, trapalatura, pesatura su bascule e vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 20%.

Per le attività di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verrà aumentata del 20%.

Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sarà concordata fra le parti.

In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessità del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.

Articolo 4.

Obblighi e adempimenti

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali,



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia di assicurazione sociale, di previdenza, di assistenza.

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente altresì agli oneri per tutti gli istituti contrattuali.

La committenza è tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente decreto.

L'eventuale inosservanza delle tariffe adottate con il presente decreto comporta la denuncia alla Direzione provinciale del lavoro per gli interventi di competenza.

Nell'applicazione delle tariffe adottate con il presente decreto deve tenersi altresì conto dell'integrale rispetto della vigente normativa fiscale.

Restano comunque salve le condizioni già in atto di miglior favore per il personale occupato nelle operazioni di facchinaggio.

Articolo 5.

Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 1° novembre 2012.

Il presente decreto direttoriale sarà oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Allo stesso sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Macerata, **22 ottobre 2012**

IL DIRETTORE
Dott. Pierluigi RAUSEI



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

TARIFFARIO PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO – PROVINCIA DI MACERATA
(approvato con D.D. n. 11 del 22 ottobre 2012 della Direzione territoriale del lavoro di Macerata)

PRODOTTI ALIMENTARI			
1	Merci alla rinfusa	€	0,5785 a q.le
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	€	0,7688 a q.le
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	€	0,5867 a q.le
4	Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	€	0,5789 a q.le
5	Merci in casse fino a 30 Kg	€	0,6722 a q.le
6	Merci in casse fino a 50 Kg.	€	0,6306 a q.le
7	Merci in casse da 51 Kg. in poi	€	0,5867 a q.le
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 kg.	€	0,7205 a q.le
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 kg.	€	0,6816 a q.le
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	€	1,0003 a q.le
11	Agrumi, frutta, verdure imballati o incestinati	€	0,7969 a q.le
12	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg	€	1,4135 a q.le
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 kg.	€	1,3724 a q.le
14	Quarti di carne in cella frigorifera	€	1,7614 a q.le
15	Quarti di carne fuori cella frigorifera	€	1,3888 a q.le
16	Pasta alla rinfusa	€	1,3409 a q.le
17	Pasta su pedane	€	0,6722 a q.le
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	€	1,9615 a q.le
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	€	1,3888 a q.le
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	€	1,2612 a q.le
21	Stivaggio e bancalizzazione	€	1,1409 a q.le

PRODOTTI AGRICOLI			
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	€	0,6050 a q.le
23	- in sacchi fino a 30 kg.	€	0,6856 a q.le
24	- in sacchi da 30 a 50 kg.	€	0,6742 a q.le
25	- in sacchi da 51 kg.	€	0,6339 a q.le
26	Barbabietole	€	0,2326 a q.le
27	Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	€	0,9463 a q.le
28	Sansa vergine o esausta	€	0,6339 a q.le
29	Polpe secche	€	0,7721 a q.le



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

GRANO			
30	Grano per entrata	€	0,3506 a q.le
31	Grano per uscita	€	0,3506 a q.le
32	Grano con pala meccanica	€	0,3158 a q.le
33	Grano con tramoggia dotata di impianti fissi	€	0,1574 a q.le

PARATURA DI BESTIAME			
34	Paratura di bovini	€	2,5981 cad.
35	Paratura di tori oltre 36 mesi	€	2,818 cad.
36	Paratura di suini da 35 Kg in sù	€	1,3844 cad.

MATERIALI DA COSTRUZIONE			
37	Legname da lavoro in genere	€	0,8830 a q.le
38	Tronchi e travi	€	0,8830 a q.le
39	Compensato e truciolato pressato	€	0,1213 a q.le
40	Mattoni ripieni	€	0,3506 a q.le
41	Mattoni refrattari	€	0,5410 a q.le
42	Mattoni forati, tegole e affini	€	0,6924 a q.le
43	Maioliche e affini in gabbie o pacchi	€	0,9868 a q.le
44	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	€	1,1109 a q.le
45	Calce viva	€	0,6407 a q.le
46	Cemento, calce e similari in sacchi	€	0,7103 a q.le
47	Sabbia o ghiaia alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
48	Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
49	Rottami di marmo	€	0,6924 a q.le
50	Marmo in grandi lastre fino a 200 kg	€	0,9868 a q.le
51	Asfalto in polvere o in sacchi	€	0,8830 a q.le
52	Asfalto in forme e/o stampi	€	0,4823 a q.le
53	Manufatti in fibrocemento ed affini	€	0,9868 a q.le
54	Manufatti in plastica e sturoli	€	1,3297 a q.le
55	Materiale igienico e sanitario (bidet, water, lavelli)	€	0,8196 cad.
56	Metalli leggeri	€	1,0364 a q.le
57	Metalli pesanti	€	1,2993 a q.le
58	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	€	1,2993 a q.le
59	Metalli da stivare a terra	€	0,9352 a q.le
60	Casse di vetro semplice	€	1,0780 a q.le
61	Casse di vetro semidoppio	€	1,0780 a q.le
62	Casse di vetro mezzocristallo	€	1,0780 a q.le
63	Lastre di vetro alla rinfusa	€	1,0780 a q.le
64	Rottami di vetro	€	0,8830 a q.le



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

COMBUSTIBILI			
65	Carbone vegetale e coke fossile alla rinfusa e/o insaccato	€	0,8830 a q.le
66	Polvere di carbon fossile	€	0,8520 a q.le
67	Legna da ardere alla rinfusa	€	0,8112 a q.le
68	Bombole di gas liquido piene	€	0,2326 cad.
69	Bombole di gas liquido vuote	€	0,1758 cad.
70	Bombole di gas metano vuote e piene	€	0,6339 cad.
71	Bombole di gas liquido vuote e piene di kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda presso stabilimenti pretrolchimici	€	0,0832 cad.

PRODOTTI CHIMICI			
72	Prodotti chimici in scatola sotto 30 kg.	€	1,116 a q.le
73	Prodotti chimici in scatola sopra 30 kg.	€	1,0566 a q.le
74	Prodotti chimici alla rinfusa	€	0,4880 a q.le
75	Prodotti chimici in sacchi	€	0,9208 a q.le
76	Prodotti chimici in fusti sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
77	Prodotti chimici in fusti sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
78	Prodotti chimici in casse sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
79	Prodotti chimici in casse sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
80	Concime in sacchi fino 15 kg.	€	0,9352 a q.le
81	Concime in sacchi oltre 15 kg. fino a 30 kg.	€	0,8385 a q.le
82	Concime in sacchi da 31 kg. e fino a 50 kg.	€	0,7868 a q.le
83	Concime in sacchi sopra 50 kg.	€	0,7059 a q.le
84	Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	€	0,7252 a q.le

MERCIE VARIE			
85	Carta in genere imballata	€	1,3859 a q.le
86	Cartoni sciolti in fogli grandi	€	1,3859 a q.le
87	Cellulosa e caolini	€	0,6924 a q.le
88	Giunco normale	€	1,4896 a q.le
89	Giunco lungo	€	1,8989 a q.le
90	Trucioli in legno, in balle	€	0,6924 a q.le
91	Filati e tessuti in balle e casse	€	0,7340 a q.le
92	Pellame e cuoio in balle e casse	€	0,8386 a q.le
93	Tabacchi in casse e scatole	€	0,8936 a q.le
94	Tabacchi in botti	€	0,9651 a q.le
95	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	€	0,7868 a q.le
96	Collettame vario a forfait	€	1,1882 a q.le
97	Ghiaccio in stecche	€	0,7340 a q.le
98	Fusti vuoti in legno e ferro	€	0,2326 a q.le
99	Damigiane vuote	€	0,2597 cad.
100	Bottiglie vuote fino a mezzo litro	€	0,0107 cad.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

101	Bottiglie vuote oltre il mezzo litro	€	0,0226 cad.
102	Radiatori	€	1,1781 cad.
103	Cucine e vasche	€	1,4691 cad.
104	Frigoriferi	€	1,4691 cad.
105	Televisori	€	1,4691 cad.
106	Lavatrici e scaldabagni	€	1,4691 cad.
107	Saponi	€	1,4691 a q.le
108	Detersivi in fustini e scatole	€	1,2263 a q.le
109	Medicinali sotto 30 kg.	€	1,3886 a q.le
110	Medicinali sopra 30 kg.	€	1,3477 a q.le
111	Spago	€	0,9868 a q.le
112	Lana	€	1,2465 a q.le
113	Caffè	€	0,6722 a q.le
114	Sale in scatole	€	0,8936 a q.le
115	Sale in sacchi	€	0,6272 a q.le
116	Fiammiferi	€	0,8196 a q.le
117	Pelli	€	0,8196 a q.le
118	Cartoni confezioni olio vuoti	€	0,1349 cad.
119	Cartoni confezioni olio pieni	€	0,8936 cad.
120	Cestelli latte	€	0,7828 a q.le
121	Strumenti musicali	€	1,2993 a q.le
122	Calzature	€	0,9868 a q.le
123	Vernici	€	0,9868 a q.le
124	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo	€	1,9019 a q.le